

[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

SISTEMA SOCIETA'

Liquidazione del danno nelle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci: una pronuncia che già richiama il nuovo codice della crisi

Avv.ti Luciana Cipolla e Luca Scaccaglia - La Scala Società tra Avvocati

Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia d'impresa, sentenza del 2 dicembre 2019, n. 2561.

Sommario: 1. Premessa. - 2. I criteri di quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci ex art. 2486 c.c.. - 3. I criteri di quantificazione del danno alla luce del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza e delle modifiche apportate all'art. 2486 c.c.. - 4. I primi richiami della giurisprudenza alla nuova disciplina. - 5. Conclusioni.

1. Premessa

La sentenza in commento fornisce l'occasione per una riflessione sui criteri di liquidazione del danno nelle azioni di responsabilità esercitate ex art. 2486 c.c. alla luce delle recenti modifiche apportate al predetto articolo dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il caso portato all'attenzione della Sezione Specializzata per l'Impresa presso il Tribunale di Bologna attiene ad una fattispecie in cui il Tribunale, in base a quanto allegato dal Curatore nel proprio atto di citazione, ha accertato un inadempimento del dovere degli amministratori di provvedere a chiedere ai soci la ricapitalizzazione ovvero alla messa in liquidazione a causa dello scioglimento della società conseguente alla riduzione del capitale sociale per perdite al disotto del minimo legale.

Dai fatti dedotti in causa è stato rilevato come gli amministratori convenuti (i) non avessero convocato l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra superiore al minimo legale ex art. 2482 ter c.c.; (ii) non avessero accertato senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società come espressamente previsto dall'art. 2485 c.c., e, infine, (iii) non avessero gestito la società ispirandosi alla sola conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale come prescritto dall'art. 2486 c.c..

Da qui la responsabilità degli stessi per i danni arrecati per gli atti e/o omissioni compiuti in violazione del predetto articolo. Per quanto attiene al criterio di quantificazione del danno, il Tribunale ha ritenuto legittimo il ricorso ad una liquidazione equitativa, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare.

Sul punto, i Giudici bolognesi hanno motivato la propria decisione affermando come la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito la ammissibilità di tale criterio in tutti i casi in cui l'attore abbia allegato inadempimenti degli amministratori astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, ivi compresa la pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili, indicando le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta degli amministratori stessi (in particolare hanno citato Cass. 1 febbraio 2018, n 2500 (1)).

Il Tribunale di Bologna ha inoltre ricordato come tale criterio sia stato recepito (e ampliato) dal legislatore nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378, comma 2 (in vigore dal 16.03.2019) ha aggiunto all'art. 2486 c.c. un terzo comma, in base al quale: "*Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura*".

Di conseguenza, ha affermato che, nel caso posto alla propria attenzione, le azioni ed omissioni dei convenuti debbano ritenersi "*inadempimenti astrattamente idonei a causare il danno lamentato ai sensi della richiamata giurisprudenza, senza che sia possibile, per fatto sempre imputabile agli amministratori e al liquidatore e consistente nell'assoluta mancanza di documentazione fiscale e contabile, tenere conto degli effetti contingenti e connaturati alla prosecuzione dell'attività sociale non eliminabili neppure mediante il ricorso tempestivo alla messa in liquidazione della società*"

Il danno imputabile ai convenuti in qualità di amministratori e liquidatore della Società è stato dunque quantificato nella differenza tra l'attivo liquidato in sede fallimentare (nel caso di specie pari a zero) e lo stato passivo esecutivo.

2. I criteri di quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci ex art. 2486 c.c..

E' noto che nelle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, una delle questioni storicamente più problematiche è sempre stata quella della determinazione del quantum debeatur. In particolare ciò accade in tutte le ipotesi (abbastanza frequenti) in cui l'"articolata" mala gestio degli amministratori e/o degli altri organi di controllo si accompagna ad una assenza (o incompletezza) delle scritture contabili, nonché al decorso di un rilevante lasso temporale tra il verificarsi della causa di scioglimento della società e la effettiva emersione dell'insolvenza. Chiaramente il punto di partenza per la determinazione del risarcimento del danno rimane il principio di cui all'art. 1223 c.c..

Del resto, tutte le volte in cui sia possibile addebitare specifiche condotte di mala gestio ad amministratori e sindaci, il risarcimento del danno sarà commisurato alle conseguenze causalmente collegate alle singole condotte contestate. In altri termini il metodo più corretto per la quantificazione del danno rimane, pertanto, quello di valutare, alla stregua del principio generale della causalità giuridica, gli effetti pregiudizievoli derivanti da ciascuna delle condotte di mala gestio allegare e accertate dal Giudice (2).

Senonché, poiché, come visto, sono molteplici i casi in cui una precisa ed esauriente allegazione delle singole condotte di mala gestio non è possibile, la dottrina e, soprattutto, la giurisprudenza hanno elaborato criteri presuntivi ed equitativi per la determinazione del quantum risarcibile....continua la lettura su [Sistema Società, Plusplus24Diritto](#)